



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI
A SERVIZIO DELLA PISTA DI ATLETICA IN LOCALITA’ BEILA”

CUP C95B22000030001- CIG:
Procedura telematica aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. PIATTAFORMA APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, CATEGORIE D'OPERA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 8	
3.1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA	8
3.2. CATEGORIA E CLASSIFICHE DELLE OPERE	8
3.3. DURATA DELL'APPALTO	9
3.4. CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI	9
3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
3.6. ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI	10
3.7. FINANZIAMENTO	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO- PROFESSIONALI	13
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	13
6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	15
9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	20

15.	BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
15.1.	DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO	22
15.2.	DGUE.....	22
15.3.	ATTESTAZIONE SOA	22
15.4.	RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC.....	22
15.5.	GARANZIA PROVVISORIA	22
15.6.	DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI	22
15.7.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D. LGS. 12 GENNAIO 2019 n. 14.....	25
15.8	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	25
15.9	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
15.10	DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE	25
16.	BUSTA ECONOMICA	27
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	27
19.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	27
20.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	27
21.	INFORMATIVA.....	31
21.1	ACCESSO AGLI ATTI	31
21.2	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	31
21.3	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31
21.4	CODICE DI COMPORTAMENTO	32
21.5	OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"	32

PREMESSE

Con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Lavori Pubblici n. 981 del 24/12/2025, è indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (in seguito anche "Codice") e con applicazione del criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica in località Beila", conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 256 del 23 giugno 2022.

Con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Segreteria Generale n. del è disposto, nei termini disposti, l'avvio della procedura aperta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, espresso mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ex art. 54 co. 1 del Codice; ai sensi dell'articolo 54 co. 2 del Codice, è identificato, quale metodo per l'individuazione delle offerte anomale, il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice. Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice è previsto il ricorso all'inversione procedimentale.

Luogo di svolgimento del lavoro: Mondovì (CN) – codice NUTS: ITC16

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023: ing. Francesco Mazza, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Mondovì, nominato con provvedimento interno Prot. n. 0026208 del 17/06/2025;

Responsabile di fase dell'Affidamento: Mora Gabriella – funzionario Responsabile dell'Ufficio Gare ed Appalti del Dipartimento Segreteria Generale del Comune di Mondovì.

Codice Unico di Progetto (CUP): **C95B22000030001**

Codice Identificativo di Gara (CIG):

Al fine di una corretta valutazione dell'offerta, si riportano i dati principali e le condizioni essenziali dei lavori:

Descrizione dei lavori da affidare: I lavori comportano la realizzazione di un nuovo edificio dedicato a palestra, spogliatoi e servizi per atleti, pubblico e ufficiali-giudici di gare, magazzino attrezzature e spazio bar, al fine di soddisfare le normative sportive e tecniche necessarie per il livello agonistico dell'impianto sportivo in località Beila.

Il Progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera in località Beila", validato ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Codice dall'ing. Francesco Mazza in data 18/11/2025 e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 19/11/2025, è disponibile in Piattaforma nella sezione "Documenti e Atti" della presente procedura.

La presente procedura di gara viene pubblicata entro tre mesi dall'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 17 comma 3-bis dell'Allegato I.3 del Codice ed è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata Appalti&Contratti di Maggioli S.p.A. (di seguito anche Piattaforma) in uso da parte del Comune di Mondovì; la relativa documentazione è accessibile gratuitamente. La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

La procedura è identificata in Piattaforma con il codice gara G01336.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono effettuati esclusivamente tramite la PAD secondo le istruzioni contenute nel manuale “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” presente in sezione “Istruzioni e manuali” della Piattaforma.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. PIATTAFORMA APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato nel documento denominato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”* scaricabile liberamente al link:

https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?_csrf=EAISPS6X4TEDZF4E_MUYP9JQ0D7EX9MZ4 e alla pagina *“Termini e Condizioni di utilizzo”* accessibile dal medesimo link.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la

par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate mediante uno dei seguenti canali:

- Contattando il call center al numero 0422 267755, attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30-13.00 / 14.00 - 17.30;

- Scrivendo una e-mail all'indirizzo service.appalti@maggioli.it

- Compilando il form presente all'indirizzo: https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp?_csrf=ALCG3B5CFBLPZWYQ22OURV79GRK0O609

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*", scaricabile liberamente al link: https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp?_csrf=EAISPS6X4TEDZF4EMUYP9JQ0D7EX9MZ4 che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione

stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Al seguente link è possibile scaricare la “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” che descrive le modalità di utilizzo della piattaforma *Appalti&Contratti* per la presentazione delle offerte telematiche in risposta a una procedura a evidenza pubblica:

https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=6JQCY4KXD1H11Z2XCNP1ANZQNP8647G

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto Esecutivo;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e suoi allegati:
 - Domanda di partecipazione;
 - DGUE
 - Dichiarazione titolare effettivo;
- Schema offerta economica (generato direttamente in Piattaforma).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, mediante collegamento alla procedura, al seguente link: <https://comune.mondovi.cn.it/menu/312546/bandi> e sulla Piattaforma *Appalti&Contratti di Maggioli S.p.A.*, Sezione “Gare e procedure in corso”, raggiungibile al link:

<https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 2 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, CATEGORIE D'OPERA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto.

3.1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati e funzionali i lavori di “*Realizzazione nuova palestra e spogliatoi a servizio della pista di atletica leggera in località Beila*”, in conformità al Progetto Esecutivo.

L'importo dell'appalto posto a base gara ammonta ad **€ 1.022.527,20 IVA esclusa**, di cui:

- € 995.060,71 per i lavori;
- € 27.466,49 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo per i lavori a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 343.407,50.

Il contratto collettivo applicato al personale dipendente è Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini – Codice **CCNL F012**.

3.2. CATEGORIA E CLASSIFICHE DELLE OPERE

categoria	classifica	%	importo (euro) compresi oneri sicurezza	indicazioni speciali ai fini della gara	
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabil e
OG1 Lavori edili	III	65,37	€ 668.426,03	Prevalente	Sì, 49%
OS30 Impianti elettrici	I	16,53	€ 169.023,75	Scorporabile	Sì, 100%
OS28 Impianti Termici	I	10,28	€ 105.115,80	Scorporabile	Sì, 100%
OS3 Impianti Idrico-sanitari	I	7,82	€ 79.961,62	Scorporabile	Sì, 100%
Totale	III	100%	€ 1.022.527,20		

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice il concorrente (singolo o raggruppato*) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I

requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In tale caso il concorrente deve fare ricorso al cd. Subappalto qualificante**.

L'impegno assunto all'atto dell'offerta con il cd. Subappalto qualificante rileva in sede di partecipazione alla gara; la mancata espressa dichiarazione con l'intenzione di voler ricorrere al subappalto per ciascuna categoria non posseduta renderà infatti inutilizzabile l'istituto, non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio. Se la dichiarazione di subappalto non risulta idonea, il concorrente è escluso per difetto di qualificazione.

** Parere del Servizio supporto giuridico del MIT n. 3274 del 27 febbraio 2025, secondo cui, anche il raggruppamento temporaneo nel suo complesso deve essere in possesso di qualificazione SOA nella categoria prevalente incrementata, fino a coprire l'importo relativo alla categoria scorporabile.*

*** In tal senso anche il Parere del Servizio supporto giuridico del MIT n. 3526 del 3 giugno 2025.*

È possibile ricorrere al subappalto qualificante e quindi subappaltare il 100% delle categorie scorporabili, ma solo se in possesso di SOA categoria OG1 – Lavori edili, di adeguata classifica per l'importo totale dei lavori (classifica III o superiore).

Ai sensi dell'art. 18 co. 21 dell'Allegato II.12 l'impresa qualificata in categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

3.3. DURATA DELL'APPALTO

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in **450** (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'articolo 1 del Codice, ai sensi dell'articolo 50 comma 6 della medesima norma, si potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula.

3.4. CONTABILITÀ E REVISIONE PREZZI

La contabilità dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito nell'Allegato II.14 del Codice – “Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”, tenendo conto che il contratto del presente appalto è stipulato “a corpo”.

Ai sensi dell'art. 60 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è prevista la revisione dei prezzi, così come disciplinata all'art. 2.29.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente Committente, ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tale previsione rileva solo come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali) e pertanto il relativo importo non viene computato nell'importo del valore globale dell'appalto (parere MIT n. 3116 del 06.12.2024).

3.6. ANTICIPAZIONE DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto.

I pagamenti avverranno in acconto e a saldo nei termini previsti dall'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.7. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato in parte con un contributo regionale a valere sull'Accordo di Programma per la "realizzazione di interventi di sviluppo locale – Territorio delle valli cuneesi – Avviso pubblico, anni 2023-2025 – Risorse FSC 2021/2027 di cui all'Accordo per la Coesione della Regione Piemonte" approvato con decreto n. 13 del 4 febbraio 2025 del Presidente della Giunta Regionale, in parte con un finanziamento dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) nell'ambito del bando "Tasso zero Sport Missione Comune 2025" ed in parte con fondi comunali.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Amministrazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al Sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le istruzioni contenute.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Amministrazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Amministrazione ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che siano incorsi nella causa di esclusione prevista dall'art. 27, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 ovvero quelli per i quali sia stato adottato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non inseriscano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Amministrazione e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti di idoneità professionale : iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'allegato II.11 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALI

- **Possesso di Attestazione di qualificazione SOA** rilasciata da un organismo regolarmente autorizzato, per la categoria e classifica adeguata in rapporto all'importo dei lavori che si intende assumere.

Si precisa che la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia vale il disposto di cui all'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

- **Possesso della c.d. patente a punti** ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 29 co. 19, del d.l. n. 19/2024, conv. in L. 56/2024, e di cui al decreto attuativo d.m. 18 settembre 2024, n. 132, e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti), *o in alternativa Possesso della ricevuta* attestante la presentazione della domanda di rilascio della patente a punti presso il portale INL dedicato

Il suddetto requisito (patente a punti), ai sensi del comma 15 della norma, non è necessario nel caso di operatori economici in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Non è ammesso l'avvalimento. Il medesimo requisito dovrà essere altresì posseduto dai subappaltatori, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto e dalle consorziate indicate come esecutrici, al momento dell'avvio dei lavori ad esse spettanti.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane

di cui di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** per l'esecuzione dei lavori sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 68, commi 3, 4, e da 9 a 18, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;
- ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice, i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
- il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

6.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale** di cui al **paragrafo 6.2**, dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a. nel caso in cui il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b. nel caso in cui il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

7. AVVALIMENTO

In caso di avvalimento dei requisiti, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 100, co. 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai sensi dell'art. 104, co. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 104, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "*in modo determinato e specifico*". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Si richiama la massima attenzione in caso di ricorso al cd. Subappalto qualificante.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; pertanto le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente del presente affidamento, vale a dire OG1, non possono essere subappaltate oltre il limite del 49%.

Nella dichiarazione integrativa il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Oltre a quanto sopra specificato, il subappalto potrà essere autorizzato, secondo quanto previsto dal Capitolato, qualora il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Ognuna delle prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto ciò in ragione dell'esigenza di garantire la conformità dei lavori in appalto e tutelare i lavoratori impiegati e la sicurezza degli stessi.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire:

- l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale CCNL F012. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) utili al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
- il rispetto dei principi di responsabilità sociale e l'assunzione degli impegni di cui al DM 6 giugno 2012;

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile, ai sensi dell' Art. 1, co. 4 dell'Allegato II.3 al Codice e di quanto stabilito con Determinazione a contrarre.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 10.225,27, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Ai sensi dell'art. 53 comma 4bis del Codice alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, tramite la piattaforma Piemonte Pay accedendo al link: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/piemontepay/servizi/945-portale-dei-pagamenti> cliccando sulla funzione "accesso libero" e selezionando "Paga con Piemonte Pay", scegliendo dal menù a tendina del campo "pagamento" la voce "deposito di garanzia provvisoria".

La fideiussione può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.

- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e assistito e si effettua previo appuntamento richiesto esclusivamente a mezzo Piattaforma (sezione Comunicazioni), accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo si rende necessario al fine di verificare tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto.

Il termine per la richiesta di sopralluogo obbligatorio è fissato a **6 giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte.**

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata esclusivamente tramite la Piattaforma e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati tramite la Piattaforma.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, da inserire nella busta amministrativa in sede di offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € **165,00** secondo le modalità secondo le modalità di cui alle relative delibere ANAC pubblicate al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, l'Amministrazione può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e il concorrente escluso dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore del a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta, in particolare per la dimensione massima per singolo file e per i formati accettati, dovrà far riferimento a quanto indicato sul manuale "Guida per la presentazione di un'offerta telematica".

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

1. Busta documentazione amministrativa;

2. Busta offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto

recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In qualsiasi altro caso i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.2.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,

L'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Amministrazione assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni per fornire risposta ai citati chiarimenti. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inserire la seguente documentazione negli appositi campi della busta amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione in bollo;
- 2) DGUE generato in piattaforma;
- 3) dichiarazione Titolare effettivo;
- 4) attestazione SOA;
- 5) ricevuta contributo ANAC;
- 6) attestazione avvenuto sopralluogo;
- 7) garanzia provvisoria;
- 8) *eventuale*: rapporto situazione del personale (obbligatorio per le imprese con dipendenti pari o superiori a 50).
- 9) *eventuale*: documentazione in caso di concordato preventivo;
- 10) *eventuale*: documentazione in caso di avvalimento;
- 11) *eventuale*: documentazione per i soggetti raggruppati;
- 12) *eventuale*: dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- 13) *eventuale*: richiesta di Patente a punti;
- 14) *eventuale*: procura.

15.1. DOMANDA PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta secondo i contenuti del modello di cui all'Allegato "Domanda di partecipazione".

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- dalla mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario o GEIE costituiti;

- da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti;
- dal consorzio medesimo nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo, si veda al riguardo la nota del MIT 6216 del 30/06/23, in conformità a quanto previsto nell'art. 91, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti richiesti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento da ciascuna ausiliaria, compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3 DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO redatta secondo i contenuti del modello di cui all'Allegato "Dichiarazione titolare effettivo";

15.4 ATTESTAZIONE SOA così come indicato all'articolo 6.2 del presente disciplinare;

15.5 RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC, così come indicato all'articolo 12 del presente disciplinare attribuibile al codice C.I.G. della procedura in oggetto;

15.6 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SPRALLUOGO rilasciata dalla Stazione Appaltante;

15.7 GARANZIA PROVVISORIA così come indicato all'articolo 10 del presente disciplinare;

15.8 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI che occupano oltre cinquanta dipendenti;

Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.9 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D. LGS. 12 GENNAIO 2019 n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.10 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

15.11 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.12 DICHIARAZIONE IN CASO DI EQUIVALENZE DELLE TUTELE

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del

proprio CCNL.

15.13 RICEVUTA RICHIESTA PATENTE A PUNTI

L'operatore non ancora in possesso della cd. Patente a punti, inserisce la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rilascio presso il portale INL dedicato.

15.14 PROCURA

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

16. BUSTA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico deve inserire, nella relativa busta telematica, l'**OFFERTA ECONOMICA** compilata sul modello generato in Piattaforma secondo le modalità indicate nel manuale "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*" scaricabile liberamente al link: https://comunemondovi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=DBA3UXU0D0NHK1ZAVWAW7S18HAFYR4GZ e firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15., che deve indicare, a pena di esclusione i seguenti elementi:

- il **ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara** al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché al netto di IVA;
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- la **stima dei propri costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. dell'art 108 co. 9 del Codice;
- la **stima dei propri costi della manodopera**, ex art. dell'art 108 co. 9 del Codice.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegandone la documentazione a comprova. In caso di raggruppamenti di imprese non ancora formalmente costituiti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento; in caso di raggruppamenti di imprese già costituiti dal legale rappresentante della impresa mandataria.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, se il numero delle offerte ammesse alla gara è pari o superiore a 5, non presentando il presente appalto carattere transfrontaliero certo, si procederà all'esclusione automatica dalla gara di quelle che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia che verrà individuata mediante il Metodo A previsto all'Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia.

Si procederà mediante l'inversione procedimentale di cui all'articolo 107 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023 e verrà effettuata in maniera imparziale e trasparente la verifica della documentazione amministrativa dei primi 2 Operatori Economici la cui offerta economica risulti inferiore alla soglia

di anomalia di cui al Metodo A dell'allegato II.2 del D.Lgs. n.36/2023.

I calcoli di cui sopra avverranno mediante piattaforma certificata Maggioli.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. Nel caso di due o più offerte uguali si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD.

Ai sensi dell'articolo 108 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.

La prima seduta pubblica in modalità telematica avrà luogo il giorno alle ore.....

Il seggio di gara procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- c) verificare la correttezza formale e completezza dell'offerta economica;
- d) calcolare la soglia di anomalia dell'offerta, se del caso;
- e) stilare la graduatoria;
- f) verificare la documentazione contenuta nella busta amministrativa dei primi 2 operatori graduati;
- g) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario;
- h) individuare la migliore offerta.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione dell'articolo 54 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale nel solo caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a 5.

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 5, ed in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex articolo 54, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, quali ad esempio:

- a) il costo della manodopera di cui all'articolo 108, comma 9 del Codice indicato in sede di offerta economica dal concorrente si discosti in modo significativo rispetto a quello stimato dalla Stazione

appaltante;

b) i costi della sicurezza aziendali indicati appaiano potenzialmente incongrui;

c) un ribasso significativo ovvero prezzi-costi tale/tali da rendere l'offerta manifestamente non sostenibile;

Ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n.36/2023, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, il RUP richiede la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili e ai costi della sicurezza.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o contenenti comunque condizioni saranno ritenute nulle.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 co. 4 del Codice (5%). Ai sensi del comma 4bis della medesima norma, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117 comma 2.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 18 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, stimate in € 3.345,00.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

21. INFORMATIVA

21.1 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

21.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di competenza per la Città di Mondovì.

E' escluso il deferimento ad arbitri.

21.3 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all'affidamento del servizio in oggetto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso al presente contratto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente contratto per ragioni di servizio,

ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal capo III del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del predetto regolamento;
- il nominativo ed il recapito del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) sono disponibili sulla home page del sito web istituzionale.

21.4 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://comune.mondovi.cn.it/amministrazione-trasparente>).

21.5 OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Mondovì, lì ...

Allegati:

- DGUE (non materialmente allegato ma generato direttamente in Piattaforma);
- Domanda di partecipazione;
- Dichiarazione titolare effettivo.